

## Relazione sull'amministrazione della giustizia per l'anno 2021 – Tribunale per i Minorenni di Genova.

La presente relazione si atterrà alle tematiche richieste dalla Prima Presidenza della Corte Suprema di Cassazione nella comunicazione 22.7.2021 (§ 1-6) e ad una analisi dell'andamento degli affari civili e penali del Tribunale per i Minorenni (§ 7-8).

### 1) **Indicazioni sulla realizzazione e sugli effetti delle riforme più recenti soprattutto in materia processuale.**

Sebbene nel momento in cui si redige la presente relazione il testo della riforma del processo civile non abbia completato il suo iter parlamentare, le comunicazioni del Ministro, in un incontro tenutosi il 20.10.2021 con i Presidenti e i Procuratori dei Tribunali per i Minorenni<sup>1</sup>, sulla impossibilità di apportare modifiche, impongono una analisi emergendo elementi di preoccupazione per l'impatto che tale riforma avrà sulla giustizia minorile e non solo. Riforma da taluno definita "epocale", che tale ben può dirsi, ma a giudizio unanime dei magistrati minorili, senza alcuna connotazione positiva.

Dalla lettura del testo emergono diverse criticità che sono frutto di un grave **errore di metodo**. Tale riforma "epocale" è stata elaborata senza alcun coinvolgimento dei magistrati con esperienze nei Tribunali o nelle procure minorili. Non risulta che siano mai state elaborate riforme settoriali ed in materie specialistiche, senza ascoltare l'opinione di chi in tali settore opera quotidianamente e ne conosce meglio di altri le specificità e senza coinvolgerli nella stesura dei testi. E' come se una riforma del diritto del lavoro fosse scritta senza la partecipazione dei giudici del lavoro, o una riforma del diritto fallimentare senza l'apporto di chi lavora in tali sezioni.

E' una riforma che parte da un **pregiudizio ideologico** che individua nel giudice minorile lo stereotipo mediatico del "ladro di bambini".

Tale pregiudizio è fotografato con lapalissiana chiarezza nell'art 1 comma 23 lett gg). 2, laddove si prevede che la legge delega introduca "*il divieto di affidamento dei minori a persone che sono parenti o affini entro il quarto grado del giudice che ha disposto il collocamento, del consulente tecnico d'ufficio o di coloro che hanno svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento*" (segue poi analogo divieto per il collocamento in comunità ove operano parenti e affini). Evidentemente non si riten-

---

<sup>1</sup> Incontro occasionato da due lettere sottoscritte da tutti i Presidenti e i Procuratori nelle quali si evidenziavano le criticità della riforma e le preoccupazioni dei dirigenti degli uffici.

gono sufficienti le norme deontologiche e penali. Pregiudizio fondato sul nulla, perché in 18 anni di esperienza di questo Presidente nella giustizia minorile non risulta un solo caso di collocamento presso parenti del magistrato, ma che è sotteso a diverse disposizioni.

Pregiudizio che ignora i dati internazionali. Sono state istituite commissioni parlamentari, ogni anno il Ministero chiede ai Tribunali per i minorenni dati dettagliati sui collocamenti eterofamigliari (pur essendo consapevole che non ha mai dotato gli uffici degli strumenti informatici per estrapolarli) e ritualmente il dato che emerge è che l'Italia è il paese europeo che opera meno allontanamenti dei minori dai contesti famigliari: in Italia è il 2,8 per mille, in Francia sono il 9 per mille, in Germania l'8 per mille, nel Regno Unito il 6 per mille e in Spagna il 4 per mille.

La principale **preoccupazione di merito** riguarda la sostanziale **perdita della natura multidisciplinare e collegiale del giudizio civile minorile**. Due aspetti che non possono essere disgiunti, come ripetutamente sottolineato dalla Corte Costituzionale e non si può non citare la sentenza 1/2015 dove, a proposito del giudizio abbreviato, si sottolinea che *“L'interesse del minore nel procedimento penale minorile, pertanto, «trova adeguata tutela proprio nella particolare composizione del giudice specializzato (magistrati ed esperti)» (sentenza n. 310 del 2008), e questa composizione è stata opportunamente prevista anche per il giudice dell'udienza preliminare, formato «da un magistrato e da due giudici onorari, un uomo e una donna»”*

Forse che l'interesse di un minore di 6 anni nel **civile**, quando si discute di un suo allontanamento dalla famiglia, è meno rilevante e impegnativa della decisione del giudice **penale** nel valutare se mettere alla prova o perdonare un diciassettenne?

Proprio per tali importanti, specifici e recenti precedenti della Corte, si dubita della **tenuta costituzionale della legge delega** (altri elementi critici verranno indicati in seguito).

Si dirà che permane la collegialità nelle procedure di adottabilità, indubbiamente le più delicate, che saranno trattate a livello distrettuale con l'attuale composizione a 4 del Tribunale per i Minorenni (2 giudici professionali e 2 giudici onorari).

Chi afferma ciò non conosce evidentemente i dati dei procedimenti civili relativi al tema delle condotte pregiudizievoli dei genitori (art 8 l. 184/3, art 330, art 333 cc). Forse non è un caso che la riforma non risulti accompagnata da un'analisi statistica dei procedimenti civili trattati dal Tribunale per i Minorenni. Analisi che ci si sarebbe aspettati prima di varare una riforma “epocale”.

Non avendo i dati nazionali si riportano i dati relativi a queste procedure e alle procedure di adottabilità delle due sedi che questo Presidente conosce meglio. Milano (una delle 3 sedi metropolitane) e Genova, una sede di dimensioni medie.

Per entrambe sono stati selezionati i dati utili di un quadriennio per avere dei dati “medi annui” attendibili<sup>2</sup>.

A Milano a fronte di 1870 sopravvenienze (si ribadisce, sono i dati medi annui) nei procedimenti ex art 330/333 cc, vi sono 150 procedure di adottabilità: circa l’8%. A Genova a fronte di 606 procedimenti ex art 330/333 cc vi sono 75 procedure di adottabilità: circa il 12%.

L’effetto della riforma sarà pertanto spostare il 90% delle decisioni più rilevanti del settore civile alle sezioni circondariali dove tali procedimenti saranno trattati da un giudice, togato e monocratico.

Chiunque abbia lavorato, anche per un breve periodo, in un Tribunale per i minorenni, sa quale sia l’importanza della collegialità. Una collegialità reale e con saperi diversi, nella quale tutti i componenti si assumano il peso della decisione. E chi ha operato sa quanto sia frequente che proprio il giudice relatore (anche con 18 anni di esperienza nel settore come chi scrive), anche perché troppo coinvolto emotivamente dal peso della trattazione della procedura, cambi opinione grazie al contributo di chi è in grado di fornire un punto di vista esterno, mantenendo la necessaria distanza da una materia così incandescente. Collegialità che costituisce in realtà una garanzia per tutti: per il Pubblico Ministero che ha presentato il ricorso, per le parti e, non da ultimo, anzi, per il minore stesso.

Il modello proposto nella riforma non solo è errato perché contrario all’interesse del minore, ma ad una analisi tecnica e complessiva del testo è contrastante con l’obiettivo dichiarato della riduzione del 40% dell’arretrato civile.

A meno che l’Europa sia preoccupata unicamente dal recupero dell’arretrato nel settore famiglia e non dall’arretrato nelle controversie commerciali, delle esecuzioni, della contrattualistica, delle cause di lavoro e dei risarcimenti danni.

Come premesso il comma **24 lett c) e n)** per i procedimenti ex art 330 e 333 cc prevede la **competenza monocratica** e si prevede (**comma 24 lett. a)** che le sezioni circondariali siano costituite “*in ogni sede di Tribunale*” e che ogni sezione abbia un Presidente. Già il CSM nel parere ha fatto notare che sebbene la riforma nelle premesse dica di ispirarsi al modello della Sorveglianza, in realtà i Tribunali di Sorveglianza non hanno le sezioni, e sono 60, mentre qui se ne istituiscono ben 140.

Come tutti gli operatori da tempo auspicano, soprattutto per i giudici della famiglia che operano nelle sedi medio-piccole, si prevede che i giudici siano assegnati alle sezioni “*in via esclusiva*” (**24.g**).

La legge delega sembra **ignorare elementari principi ordinamentali**.

Nella delega non è infatti prevista alcuna deroga alla legge sull’**ordinamento giudiziario**, che all’art 46 prevede (come è necessario anche per il contenimento dei costi e per avere una ragionevole e razionale distribuzione dei giudici e delle risorse) che ogni sezione sia composta da **almeno 5 giudici più un Presidente**. In ogni caso

---

<sup>2</sup> Per Milano i dati medi del quadriennio 2013-2017), e per Genova il quadriennio 2016-2019 (ho evitato il 2020 perché influenzato, come è avvenuto in tutte le sedi e come stiamo vedendo dall’aumento delle sopravvenienze attuale, dall’emergenza sanitaria)

– anche sostenere in sede di legge delegata una assai ardua abrogazione implicita di tale norma su un punto così delicato, deroga di sospetta tenuta costituzionale per chiaro difetto di delega - vi dovranno essere in ogni sezione **almeno 4 giudici** perché è vero che anche gli affari degli attuali giudici della famiglia diventano monocratici, ma il comma **23.v)** prevede *“una volta istituito”* il nuovo Tribunale, un *“reclamo immediato al collegio”* (cui non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento) e quindi da un collegio della stessa sezione non rientrando tali provvedimenti tra quelli indicati dal comma **24 lett o) e q)** come oggetto del reclamo presso la sede distrettuale.

Altro aspetto che denota una chiara lacuna nella cultura ordinamentale è il ricorso all’istituto della “applicazione” tra le sezioni circondariali e distrettuali (**comma 24 lett. g<sup>3</sup>**), laddove le circolari del CSM inquadrano tali fattispecie nell’istituto dell’assegnazione o della coassegnazione. *“Applicazione”* predeterminata nella tabella *“anche per singoli procedimenti”*. Un’apparente contraddizione in termini. A voler dare un senso a tale antinomia probabilmente ci si intende riferire alla trasformazione, abbastanza frequente, della procedura ex art 330/333 cc in procedura di adottabilità in modo tale da mantenere la continuità del relatore. Si potrebbe apprezzare tale raffinata soluzione. Non fosse che tale ipotesi è in contraddizione con quanto previsto immediatamente dopo, ovvero che in tal caso si potrà procedere con contraddittorio cartolare o da remoto, proprio nelle procedure più delicate dove si deve decidere se recidere del tutto i legami famigliari.

In generale vi è una evidente contraddizione tra quanto previsto dal comma **23** e quanto previsto dal comma **24** frutto probabilmente della fretta e della mancanza di tempo per raccordare tutte le parti della delega.

Così il comma **23.c)** prevede la composizione collegiale, con facoltà di delega al relatore, per gli affari del *“tribunale per i minorenni”*, mentre nel comma **24** tali materie sono trattate monocraticamente. Arduo comprendere, se si tolgono gli interventi ex art 333/330, a quali materie si riferisca altrimenti tale comma, visto che non riguarda le procedure di adottabilità (escluse dal comma **23.a)**. Il richiamo in tale comma al comma **23.i)** complica ulteriormente una lettura sistematica, perché tale lettera si riferisce chiaramente alle controversie sull’affidamento dei figli, che non sono di competenza attuale dei Tribunali per i Minorenni.

Se in tali materie dovessero invece rientrare le altre attribuzioni attuali del Tribunale per i Minorenni (ed in particole i ricorsi ex art 31 D Lvo 286/98 e le ratifiche dei minori stranieri non accompagnati), ciò comporterebbe un’inevitabile dilatazione dei tempi di tali procedure. Solo per fare un esempio, tutti i minori stranieri non accompagnati dovrebbero essere ascoltati dal Giudice Togato (solo a Palermo

<sup>3</sup> Art 24 lett g): *“(…) disciplinare la possibilità di **applicazione**, anche per singoli procedimenti individuati con criteri predeterminati nei provvedimenti tabellari con provvedimento del presidente della sezione distrettuale, dei giudici delle sezioni circondariali alla sezione distrettuale ovvero dei giudici della sezione distrettuale alle sezioni circondariali, prevedendo la possibilità che le udienze, in caso di applicazione, possano svolgersi con modalità di scambio di note scritte o di collegamento da remoto e con possibilità per il giudice di tenere udienza in luogo diverso dall’ufficio”*

più di 3.000 all'anno ed a Genova 230), ruolo che invece viene svolto, e con alta professionalità, proprio dai giudici onorari.

L'intera procedura delineata parte da una **chiara avversione allo svolgimento dell'attività istruttoria da parte del giudice onorario**, e poco rileva che, quasi fosse un contentino, il **Giudice Onorario** possa far parte dell'*ufficio del processo*.

Il GO infatti non può ascoltare il minore (**comma 24.i**), se non come "ausilio" del Giudice Togato. Inoltre con i genitori può svolgere solo attività di "conciliazione" o di "mediazione" (e quindi chiaramente si riferisce alla conflittualità di coppia trattata dal Tribunale ordinario nei giudizi di separazione/divorzio e nelle cause ex art 337 bis cc relative ai figli nati fuori dal matrimonio), ma deve ben guardarsi dal raccogliere elementi probatori perché non può "assumere testimonianze" (**comma 23 lett c**). Ci si augura che nessuno voglia pensare ad *escamotage* quale l'utilizzo come "*supporto alla verbalizzazione*" (così come previsto dal comma 18 relativo all'ufficio del processo) con un Giudice Togato che compare all'inizio o alla fine dell'udienza.

Sono tutte attività cui non potranno sopperire con la necessaria "pazienza" i Giudici monocratici, che già dovranno svolgere direttamente tutta una serie di udienze, oltre alla gestione degli affari di famiglia e le tutele. La legge delega prevede infatti:

- 1) la convocazione delle parti innanzi al Giudice Togato a seguito del collocamento ex art 403 cc (**comma 27**) compreso l'ascolto del minore (il più delle volte attività in realtà sconsigliabile perché impone un ascolto immediato di un minore che ha appena vissuto una vicenda drammatica come l'allontanamento da casa);
- 2) la trattazione quale giudice relatore (commi **23.c** e **23.f**);
- 3) l'ascolto di tutti i minori (commi **23.c**) ed in particolare del "*minore che si rifiuti di incontrare uno o entrambi i genitori*" (commi **23.b**);
- 4) sentire le parti circa le modalità di esecuzione dei provvedimenti e "*in mancanza di accordo*" partecipare direttamente all'esecuzione perché la stessa deve avvenire "*sotto il controllo del giudice*" (**23.ff**). Norma che palesemente ignora la situazione attuale dei ruoli dei giudici che di sicuro non potranno programmare un'attività che invece deve quasi sempre essere svolta *ad horas*, e non in base agli impegni pregressi dell'agenda del giudice.

Tale visione ignora sotto diversi aspetti il **ruolo dei Giudici Onorari** nell'esperienza dei Tribunali per i Minorenni. Il Giudice Onorario è fondamentale infatti sotto un duplice aspetto:

- a) qualitativo (per la specifica competenza clinica, ed in particolare psicologica nell'ascolto dei genitori, spesso con problematiche psicologiche/psichiatriche e nell'ascolto del minore, nonché il sapere interdisciplinare nel momento decisivo) che viene abbandonato nel 90% delle procedure relative ai minori. Anche qui non sono accettabili stratagemmi come le "camere di consiglio allargate" con giudici onorari che contribuiscono alla decisione ma non compaiono nel collegio e non si assumono la responsabilità della decisione;
- b) quantitativo: per ogni Giudice Togato, al Tribunale per i Minorenni operano 3 o 4 giudici onorari. Apporto quantitativo che consente ai Giudici Togati di

seguire tutti i procedimenti, sebbene ogni anno siano assegnatari di centinaia di procedimenti in materia di pregiudizio (oltre alla trattazione degli affari penali e delle altre materie minorili).

Proprio tale presenza consente infatti di ascoltare con la necessaria accuratezza, competenza e pazienza non solo i minori, ma anche i genitori in diverse fasi della procedura:

- a. all'avvio della procedura, per verificare in contraddittorio il contenuto della segnalazione e verificare la possibilità di una collaborazione con i Servizi per gli interventi di recupero;
- b. durante la procedura, per verificare l'operato dei servizi e la qualità della collaborazione dei famigliari adottando i necessari correttivi;
- c. all'esito della procedura come verifica finale prima di pronunciare la decisione finale.

**Tale lavoro non potrà essere svolto del Giudice togato, anche se monocratico**, il quale da un lato non ha la competenza specialistica e dall'altro non avrà il tempo necessario per tale dispendiosa (in termini di tempo) e impegnativa funzione, a meno che non si dirottino sul settore famiglia ingenti risorse in termini di Giudici togati prelevandole dagli organici dei Tribunali Ordinari.

Ignora tale soluzione che i Giudici Onorari in molti territori, anche quelli economicamente più evoluti, sopperiscono le gravi carenze dei servizi territoriali (quanto a Genova sono già stati segnalati nella precedente relazione) e spesso il Giudice onorario è l'unico psicologo che incontrano i genitori e/o il minore.

La legge delega inoltre **non ha copertura economica**.

Come già evidenziato dal CSM si tratta di riforma vincolata all'invarianza finanziaria. Così non sono previsti aumenti di organico (e tanto meno in maniera così corposa da garantire in "ogni sede" 5 giudici destinati al settore famiglia) e tanto meno per dirottarlo dai settori che dovranno recuperare l'arretrato del 40% del civile ordinario che interessa all'Europa.

Riforma che non affronta minimamente gli aspetti logistici. Aspetti che hanno costi evidenti e noti. Se le articolazioni circondariali rappresenteranno, così come deve essere se si è istituito un autonomo e distinto "*tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie*"<sup>4</sup>, dovrà essere rispettata anche per tali Tribunali la previsione dell'individuazione di un edificio distinto. Sarebbe irragionevole, e pregiudizievole per un minore, che mentre l'imputato ultraquattordicenne si potrà recare in un Tribunale distinto senza il pericolo di trovarsi a fianco di un imputato adulto, tale attenzione non sia prestata al bambino infradodicesimo dotato di discernimento che dovrà essere sentito in un procedimento che dovrà valutare la responsabilità genitoriale.

L'esito sarà o un intollerabile allungamento dei tempi nelle procedure ex art 330/333 cc, oppure che i genitori verranno sentiti solo quando indispensabile per

<sup>4</sup> Tanto che sarà il Presidente di tale autonomo Tribunale che deciderà sulle applicazioni, senza alcuna interlocuzione con i Presidenti dei Tribunali Ordinari e nemmeno, parrebbe, con i Presidenti di Sezione.

evitare la nullità della procedura e non per accompagnarli verso un recupero delle competenze genitoriali.

Inoltre è facilmente prevedibile il ritorno alla figura del Giudice che si adegua al contenuto delle relazioni dei servizi sociali, non essendo in grado di fare una valutazione autonoma del loro operato. Quel giudice minorile *longa manus* dei servizi sociali che da vent'anni si sta cercando di superare (quanto al territorio di Genova anche attraverso l'abolizione del criterio di assegnazione in base alle zone, criterio che con la nuova previsione verrà reintrodotta, invece, per legge). Oppure, in alternativa vi sarà un Giudice pregiudizialmente avverso all'operato dei servizi. Giudice che non avrà tempo e competenza per sentire i minori, che verranno sentiti – come avviene ora nei Tribunali ordinari - solamente attraverso le c.t.u. o solamente se avranno più di 12 anni, al contrario di quel che accade quotidianamente nei Tribunali per i minorenni.

È invece proprio per il lavoro di paziente accompagnamento, di cura delle fragilità individuali e familiari che ha consentito alla giustizia minorile - nella sua composizione collegiale e interdisciplinare ed attraverso una valutazione autonoma delle segnalazioni - di essere guardata come esempio per il tasso di collocamenti eterofamiliari tra i più bassi tra i paesi europei.

Si sottolinea spesso l'intestazione dell'ufficio: Tribunale "per" i minorenni, per rimarcare quella **funzione promotiva** che nella delega si rivela in realtà una mera enunciazione, avendo sposato uno schema processuale tipico del processo di parte.

La quantità di profili di costituzionalità, di incoerenze, antinomie, incongruenze e scoperture economiche non possono essere armonizzate con i decreti correttivi perché in tale sede non si può comunque travalicare i limiti della delega (Sent. C. Cost. 383/94).

La delega contiene aspetti positivi: il tentativo di armonizzare i riti, la semplificazione degli stessi attribuendone alcune materie al giudice monocratico, importanti riforme nel rito dei procedimenti di famiglia, un intervento che finalmente disciplina l'istituto troppo incerto dell'affidamento del minore all'ente, una ridefinizione del ruolo del Pubblico ministero anche nelle procedure separative, sempre che se ne potenzi l'organico. Il rischio è che nell'impossibilità di rimediare, si lasci decadere la delega, il che costituirebbe l'ennesimo esito fallimentare del tentativo di istituire un vero Tribunale per la famiglia, i minori e le persone.

## 2) **Notizie sulla situazione carceraria del distretto e sull'applicazione delle misure alternative alla detenzione.**

Nel distretto è presente il solo istituto penale minorile femminile con sede a Pontremoli.

Istituto cui afferiscono vari Tribunali per i Minorenni del Nord Italia.

Nonostante tale concentrazione le presenze medie sono molto basse: 5,8 presenze medie nel secondo semestre 2020, e 9,5 presenze medie nel primo semestre 2021. Anche dai movimenti in uscita si può ben vedere la residualità del ricorso alla

misura detentiva con una importante quota di trasformazioni nella misura detenzione in permanenza in comunità.

In generale dall'analisi del settore della Sorveglianza<sup>5</sup> emerge l'importante ricorso alle misure alternative alla detenzione.

Anche nella fase di cognizione a fronte di un iniziale ricorso comunque modesto alla misura della custodia in carcere (36 provvedimenti), è assai frequente la trasformazione successiva a seguito di revoca del provvedimenti con applicazione, una volta effettuata una prima osservazione inframuraria, della misura del collocamento in comunità, o con la revoca della misura e avvio, sul territorio, del percorso rieducativo, come si può rilevare (v. infra) dall'analisi dei dati relativi ai procedimenti penali.

### 3) Copertura delle piante organiche dei magistrati e del personale amministrativo e lo stato delle risorse materiali e degli strumenti informatici.

Quanto al personale di magistratura dal settembre 2020 è stato disposto l'aumento dell'organico che è passato da 5 giudici ed un presidente a 6 giudici e un presidente. E' trascorso un anno ma il posto non è mai stato pubblicato e vi è pertanto una scopertura del 20%, cui deve aggiungersi l'esonero parziale (30%) di un giudice nominato quale componente del Consiglio Giudiziario. La scopertura reale è pertanto pari al 23% a fronte di un aumento delle sopravvenienze del 17% del settore GUP<sup>6</sup>, e un aumento delle procedure civili ex art 330/333 cc (ovvero le più impegnative) del 19% rispetto al 2020 (anno influenzato dall'emergenza Covid-19) e dell'11,2% rispetto al 2019<sup>7</sup>, compensate solo in parte dal calo delle procedure di adottabilità<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Cfr tabelle allegate

<sup>6</sup> Ci si riferisce al solo settore GUP in quanto più significativo trovando in tale sede esaurimento il 90% delle procedure. Se si dovesse guardare il dato complessivo del penale in base ai dati del Ministero l'aumento sarebbe addirittura del 50%, ma tale dato è influenzato dall'aumento delle iscrizioni GIP costituite per lo più da archiviazioni o richieste di irrilevanza, e pertanto meno significativo e meno utile per comprendere le reali esigenze dell'ufficio

<sup>7</sup> Ci si riferisce al primo semestre 2021, rispetto al primo semestre 2020 e primo semestre 2019.

<sup>8</sup> Si riportano i dati relativi a periodi omogenei relativi al 2019 (pre Covid-19), 2020 (periodo fortemente influenzato dall'emergenza Covid) e 2021, dal 1 gennaio 19 ottobre relativi alle sopravvenienze di alcune materie per consentire un immediato raffronto sui flussi degli affari in entrata, dai quali emergono alcuni dati interessanti che confermano la "percezione" relativo ad un incremento delle segnalazioni dal periodo estivo in poi e che sono utili per individuare la programmazione futura:

Data	Totale vg	di cui 330 cc	di cui 333 cc	di cui art 31	Di cui ratifica msna	Ads NOTI
19.10.2019	<b>822</b>	82	259	239	165	58
19.10.2020	<b>666</b>	83	230	191	126	31
19.10.2021	<b>861</b>	82	327	194	222	30

Evidente il calo del 2020, periodo del maggiore impatto dall'emergenza sanitaria, si nota, confrontando il 2021 con il 2019 (ultimo anno "pre-covid"): a) l'aumento del 4,7% della vg complessiva rispetto al 2019; b) l'invarianza delle procedure ex art 330 cc (decadenze); c) l'aumento importante dei proc. ex art 333 cc (+26%); d) il calo dei proc. ex art 31 D Lvo 286/98 (-19%); e) l'aumento importante dei MSNA (+34,5%); f) il calo importante delle procedure di adottabilità (ADS) (-48,3%).

Quanto al personale amministrativo è sempre grave la carenza di personale.

Nel corso dell'ultimo anno sono andati in pensione 1 assistente (da anni applicato in Corte d'Appello, ma che di fatto "occupava" fittiziamente le presenze dell'ufficio così impedendo la relativa copertura quando sono stati immessi i nuovi assistenti), 1 cancelliere e 2 operatori. Inoltre 1 autista è stato licenziato senza preavviso ed un nuovo operatore non ha superato il periodo di prova. A fronte pertanto di 6 amministrativi in uscita ne sono subentrati solo 3 (2 assistenti e 1 autista) aggravando ulteriormente la grave scopertura preesistente. Per fortuna sono rientrati dopo una prolungata malattia due amministrativi (uno è rientrato ma in *smart working* al 100%) e si è potuto riprendere il ricorso agli stagisti per il supporto alle attività delle Cancellerie, ma giungono pressioni dagli uffici di appartenenza per il rientro del personale in applicazione (1 funzionario e 1 assistente) e nel momento in cui si scrive è assai incerto il rientro di una assistente che si era trasferita nel Centro Italia con uno scambio posto che terminerà a novembre per indisponibilità dell'assistente con il quale aveva effettuato lo scambio a permanere ulteriormente a Genova.

	PIANTA	PRESENTI	SCOPERTURA	NOTE
DIRIGENTE	1	1	0%	
DIRETTORE	1	1	0%	
FUNZIONARIO	7	4	19%	di cui 1 applicato dalla Corte d'Appello
CANCELLIERE	5	3	40%	
CONTABILE	1	0	100%	
ASSISTENTE	5	5	0%	di cui 1 distaccato e 1 applicato.
OPERATORE	4	2	50%	
AUTISTA	2	1	50%	
AUSILIARIO	3	2	33%	
<b>TOTALE</b>	<b>29</b>	<b>19</b>	<b>34,5%</b>	

#### 4) Rilievi quanto al livello di attuazione del processo civile telematico.

Da anni i Tribunali per i minorenni lamentano il ritardo nell'introduzione del processo civile telematico. Ricorrenti sono gli annunci del Ministero, ma al momento non è previsto alcun cronoprogramma. Le preannunciate riforme dei Tribunali per i minorenni fanno presagire l'ennesimo stop.

A tutto ciò si unisce che anche gli input che giungono dai territori per implementare alcune funzionalità dei registri informatici esistenti, non vengono raccolte per mancanza di fondi anche quando le richieste sono delle più semplici. Per non rimanere nel vago e per chiarire la elementarietà di alcune richieste e delle relative implementazioni informatiche, sebbene il registro contenga al suo interno tutti i dati anagrafici dei minori, non è prevista alcuna possibilità di una ricerca che consenta di individuare i procedimenti pendenti per i quali i minori hanno o stanno per compiere

la maggiore età (per le procedure civili di vg) o il 21° anno (per i procedimenti rieducativi). Le cancellerie – come si è visto già allo stremo per la gravi carenze di organico - devono pertanto effettuare defatiganti ricerche manuali, fascicolo per fascicolo.

#### **5) Notizie sull'uso di applicativi e di sistemi informatici per la gestione dell'emergenza da Covid-19 e sui risultati conseguiti.**

Nonostante un quadro decisamente disarmante e avverso, è proseguita l'opera di informatizzazione sia nel settore penale, che nel settore civile. Ormai da 2 anni tutti gli atti civili, sia in entrata, che in uscita, vengono scansionati e caricati manualmente (non potendo essere formati digitalmente) e collegati con il registro informatico. Si tratta di procedura particolarmente onerosa in termini di tempo e in termini di "peso" informatico del documento sul server, ma il personale e i magistrati iniziano a apprezzare le positive ricadute non essendo più necessaria la costante ricerca e trasmissione del fascicolo originario, consentendo una tempestiva trasmissione del fascicolo al PM per il parere potendo comunque le parti ottenere copie degli atti mediante il rilascio del relativo file. Diminuendo le movimentazioni diminuiscono le possibilità che si perdano gli atti se non i fascicoli nonché la relativa usura.

Si è inoltre organizzato un sistema di appuntamenti informatizzato per l'accesso alle cancellerie civili che sta incontrando l'apprezzamento dei legali che così evitano, oltre a poco igienici assembramenti - motivo per il quale era stata avviata la sperimentazione - defatiganti code e attese soprattutto per i legali che arrivano dai fori periferici. Sistema che non sta ritardando la possibilità di accedere agli uffici con ricadute positive in termini di serenità sia per gli operatori che per gli utenti.

Prosegue inoltre in alcuni settori il ricorso alle udienze da remoto e in videoconferenza grazie alle forniture del ministero e ad alcuni acquisiti a titolo volontario degli interessati.

L'integrale informatizzazione anche degli atti formati dall'ufficio, ed in particolare dei verbali delle udienze svolte dai giudici onorari, sta semplificando le operazioni contabili relativi al calcolo ed al pagamento delle relative spettanze economiche (i ritardi risultano accumularsi nelle fasi successive).

#### **6) Informazioni sulle ricadute della normativa volta a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla produttività dell'ufficio giudiziario.**

Come emergerà nei paragrafi successivi il settore civile è riuscito a fronteggiare l'emergenza sanitaria addirittura diminuendo, ed in maniera si ritiene rilevante trattandosi della terza diminuzione di seguito con aggressione pertanto non solo dei fascicoli relativi a procedimenti risalenti nel tempo e sostanzialmente "dormienti", ma anche le procedure relative agli ultimi anni. Il lavoro non è terminato, ma la strada, come si vedrà, è ben tracciata.

Molto più complessa la situazione per il settore penale ed in particolare nella fase dell'udienza preliminare, vero centro nevralgico del giudizio penale minorile dove si esauriscono il 90% dei processi penali (88% nel 2021, 87% nel 2020<sup>9</sup>).

Emergenze e preoccupazioni sanitarie reali, si sono sommate a preclusioni ideologiche rispetto alle possibilità di svolgere alcuni procedimenti da remoto, con necessità di disporre traduzioni o accompagnamenti degli imputati in Tribunale pur a fronte di esplicite richieste formulate dagli stessi di poter partecipare in videoconferenza trattandosi di diritto indisponibile come chiaramente previsto dall'art 23.5 DL 137/20 sia per il giudizio abbreviato, che per le udienze dove devono essere sentiti testimoni, che per le udienze di discussione (pertanto anche di una messa alla prova positiva di un ragazzo che si trova in comunità).

Vi è stato così il già citato concomitante aumento del 17% delle sopravvenienze penali della fase GUP, unito al periodo di sospensione dalla trattazione dei procedimenti penali non urgenti, ai numerosi rinvii per impedimenti dell'imputato, dei genitori e/o dei difensori per le disposizioni della quarantena nonché, da un lato la necessità di dilazionare la fissazione delle udienze per evitare assembramenti (diminuendo pertanto il numero dei procedimenti celebrabili per giornata di udienza) e dall'altro la necessità di celebrare i procedimenti con più di 3 imputati in un'aula esterna all'ufficio attesi i limiti imposti dall'ASL.

## 7) **Andamento degli affari civili e dei procedimenti rieducativi.**



Come già anticipato, anche nell'anno 2020/2021 si registrano dati positivi con una diminuzione sia dell'arretrato c.d. patologico, sia dell'arretrato complessivo e più recente. Al di là del dato aggregato fotografato nelle statistiche inviate dal Ministero con una diminuzione del 13% del civile complessivo, dell'8% delle adozioni internazionali, del **18%** della volontaria giurisdizione complessiva, del 5% delle procedure di adottabilità (esaurendo di fatto tali procedure l'intero settore contenzioso non essendo pervenuti ricorsi per dichiarare l'interdizione del minore), si ritiene assai più pregnante un'analisi del calo delle pendenze con riferimento all'anno di iscrizione ed alle fasce relative agli ultimi 3 anni, agli infradecennali (3-10 anni) e agli ultradecennali.

Rinviando alle allegate tabelle, il seguente grafico restituisce immediatamente l'impegno dell'ufficio su tale fronte (non si sono inserite le procedure relative alle istanze di adozione nazionale, alle tutele ed ai procedimenti amministrativi, trattandosi di procedure destinate ad una durata che è sostanzialmente indipendente dal momento decisorio, ma collegata alla durata del tempo<sup>10</sup>, mentre con riferimento

<sup>9</sup> 446 procedimenti GUP e 61 dibattimento nel 2020/2021, 380 procedimenti gup e 56 dibattimento nel 2019/2020.

<sup>10</sup> Le tutele dei Minori Stranieri Non Accompagnati si esauriscono con il compimento della maggiore età, le misure amministrative con il compimento della maggiore età se parte prima dei 18 anni e al 21° anno se si è disposto il prosieguo amministrativo, mentre le procedure relative all'adozione nazionale con il decorso di tre anni dall'istanza con la quale la coppia si dichiara disponibile all'adozione nazionale.

alle domande di adozione nazionale si è registrato anche quest'anno, è una tendenza nazionale che è in corso ormai da un decennio, un ulteriore calo di tale istituto (i ricorsi sono diminuiti del 6%).



I procedimenti di volontaria giurisdizione sono calati rispetto al 2018 del 32,7% con un **calo dell'arretrato patologico** rispettivamente del **71% quanto a pendenze ultradecennali** e del **41% rispetto alle pendenze ultratriennali**.

Quanto alle procedure di adottabilità, sempre con riferimento al 2018, il calo complessivo è del 43%, il calo delle procedure ultratriennali è del 44% e delle procedure ultradecennali del 62%.

Se l'obiettivo del *recovery found* è un calo del 40% tale obiettivo è già stato raggiunto. In realtà, anche se ovviamente in proporzioni ben minori, si ritiene di dover ancora lavorare sull'arretrato ultratriennale, fermo restando che la particolarità delle procedure minorili può imporre la necessità di mantenere pendente una procedura aperta anche più di dieci anni orsono, se la situazione familiare e del minore è ancora così precaria da rendere necessari continui provvedimenti volti a fronteggiare le evoluzioni della situazione personale del minore o dei genitori.

Relativamente ai movimenti civili aggregati nel periodo 30.6.2020-30.6.2021 emergono i seguenti dati dai quali emerge che a fronte di una diminuzione delle sopravvenienze nella Volontaria Giurisdizione del 4%, la diminuzione delle pendenze finali è stata ben maggiore (18%), ed in generale nei vari settori si registra, con diverse percentuali, una diminuzione delle pendenze (-5% per le procedure di adottabilità, -8% nelle procedure di adozione internazionale. Irrilevante invece l'aumento delle "misure amministrative", per le ragioni già esposte in precedenza, trattandosi di procedimenti, come le tutele, che si esauriscono per il compimento del 18esimo o del 21esimo anno di età.

**Tav. 1.3 - Tribunale per i minorenni: procedimenti civili iscritti, definiti e pendenti a fine periodo nell'A.G. 2020/2021**  
**Confronto con l'A.G. precedente e variazioni percentuali.**

Materia	A.G. 2020/2021			A.G. 2019/2020			Variazione percentuale A.G. 2019/2020 vs. A.G. 2018/2019		
	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
Adozione nazionale	332	515	984	263	254	1.167	26%	103%	-16%
Adozione internazionale	68	73	57	72	97	62	-6%	-25%	-8%
Volontaria giurisdizione	914	1.416	2.297	953	1.587	2.799	-4%	-11%	-18%
Procedimenti contenziosi	45	56	210	55	164	221	-18%	-66%	-5%
Misure amministrative	176	44	365	177	17	233	-1%	159%	57%
<b>Totale</b>	<b>1.535</b>	<b>2.104</b>	<b>3.913</b>	<b>1.520</b>	<b>2.119</b>	<b>4.482</b>	<b>1%</b>	<b>-1%</b>	<b>-13%</b>

Fonte: Ministero Giustizia - D.O.G. - Direzione Generale di Statistica ed analisi organizzativa

Si rinvia agli allegati per l'esame dell'andamento delle sopravvenienze negli affari civili distinti per materia a partire dal 2010 fino al 31.12.2020

### 8) Andamento degli affari penali.

Quanto agli affari penali le schede statistiche inviate dal ministero trovano conferma con quanto rilevato dagli uffici con dati in parte già anticipati.

Materia	A.G. 2020/2021			A.G. 2019/2020			Variazione percentuale A.G. 2020/2021 vs. A.G. 2019/2020		
	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
<b>totale</b>	<b>1.314</b>	<b>1.171</b>	<b>1.421</b>	<b>874</b>	<b>1.022</b>	<b>1.474</b>	50,34%	14,58%	-3,60%
Sezione dibattimento	61	62	39	56	55	40	8,93%	12,73%	-2,50%
Sezione GIP	807	765	566	438	675	720	84,25%	13,33%	-21,39%
Sezione GUP	446	344	816	380	292	714	17,37%	17,81%	14,29%

Non ci si può certo accontentare della diminuzione del dato complessivo delle pendenze (-3,60%) essendo necessaria un'analisi del dettaglio e lo scorporo del dato relativo agli affari GIP, come noto fortemente influenzato dalle richieste e dalle definizioni delle archiviazioni (attività non ostacolate dall'emergenza sanitaria e con pendenze che sono diminuite del 21%). L'imponente lavoro di filtro effettuato dal Giudice per l'Udienza Preliminare rende inoltre poco rilevanti, seppur positivi, i dati relativi al dibattimento.

Nella fase GUP, nonostante l'aumento dei processi definiti (+17,8%), l'aumento delle sopravvenienze (+17,3% ma da una base più alta) ha comportato un aumento delle pendenze finali del 14,2%, ma tale aumento non si riflette sulla durata e porta a ritenere che nel prosieguo, soprattutto se verrà completato l'organico ma anche in considerazione di una recente variazione tabellare, il dato potrà ricondurre la durata della fase GUP alla sua durata ideale, che non dovrebbe superare l'anno.

Peraltro nell'esaminare i dati delle durate della fase GUP si deve tener conto che vi è una quota importante di procedimenti che sono sospesi – ma che non sono scorporati dalle statistiche – in quanto l'imputato è stato messo alla prova (ben 147 procedimenti su 445 sopravvenuti) ed un'altra quota sono sospesi, anche da anni, per le ricerche dell'imputato assente a seguito di ordinanze ex art 420 quater cpp.

	30.6.2020 - 30.6.2021						
	pendenti iniziali	pendenti finali	sopravvenuti	definiti	durata al 30.6.2021 (giorni)	durata al 30.12.2020 (giorni)	Variazione %
dibattimento	40	39	61	62	234	291	-19,60%
GIP noti	720	566	807	765	299	285	4,90%
GUP	714	816	446	344	707	842	-16,10%

Emerge con evidenza come la durata della fase GUP sia diminuita da giorni 842 (pari a circa a 2 anni e 3 mesi) a 707 giorni (pari a poco meno di 2 anni).

Ciò premesso si ritiene di dover segnalare una recente variazione tabellare, già approvata all'unanimità dal Consiglio Giudiziario e quindi già operativa, con la quale si è cercato di equilibrare i carichi di lavoro interni all'ufficio - i 2 giudici del dibattimento pur svolgendo 3 udienze al mese a fronte delle 2 dei GUP, hanno obiettivamente un minor carico di lavoro tanto che raramente le udienze si protraggono al

pomeriggio, carico di lavoro non compensato dallo svolgimento di una parte dell'attività GIP (a testa 1 udienza ogni 2 mesi per le dichiarazioni di irrilevanza) – dall'altro di individuare una quota di udienze GUP da assegnare ai giudici ordinariamente incardinati nel dibattito senza creare incompatibilità o complicazioni organizzative.

Dall'altro si cercato di intervenire su un settore specifico di intervento penale, ovvero i reati in materia di spaccio di sostanza stupefacenti.

Da un confronto con altre realtà minorili è emersa una preoccupante incidenza del fenomeno di spaccio di sostanze stupefacenti dei giovani del distretto genovese e anche le notizie desumibili dal report nel Nucleo Operativo per le Tossicodipendenze (N.O.T.) della Prefettura di Genova, relativo al biennio 2016-2017, non possono lasciare indifferenti. Emergono infatti alcuni dati che impongono particolare attenzione stante il *“progressivo abbassamento dell'età di primo approccio all'uso di sostanze stupefacenti, che coinvolge sempre più spesso soggetti in età pediatrica”*<sup>11</sup>.

In particolare emerge:

- a) che il 28,5 % dei minorenni ha dichiarato di aver iniziato l'uso di sostanze stupefacenti tra gli 11 e i 14 anni;
- b) un aumento delle segnalazioni nel biennio 2016-2017, rispetto al biennio 2011-2012, sia dei quattordicenni, che dei quindicenni; che rappresentano ora, oltre il 20%;
- c) un aumento assoluto delle segnalazioni dei soggetti minorenni passati dai 150 segnalati nel biennio 2011-2012, a 200 nel biennio 2016/2017;
- d) un aumento percentuale dei minorenni rispetto alle segnalazioni complessive (passate, per la classe d'età 15-19 anni, dal 18% del 2012 al 28,71% del 2018), nettamente superiore al dato nazionale pari, nel 2017, al 12% delle segnalazioni.
- e) l'emergere, dai colloqui svolto dagli operatori del NOT *“fra i segnalati minorenni una larga fascia di soggetti portatori di significativi elementi di fragilità sociale quali: difficoltà scolastiche, precedenti penali, criticità familiari, precocissimo utilizzo di sostanze, difficoltà di relazione”*<sup>12</sup>.

Dai registri **del Tribunale per i Minorenni di Genova** emerge, guardando il quinquennio 2015/2019, che la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni ha promosso l'azione penale (e quindi ha ritenuto che non si trattasse di ipotesi di mera detenzione per uso personale) per la fattispecie di cui all'art 73 dpr 309/90 per una **media di 97,4 procedimenti ogni anno**<sup>13</sup>.

<sup>11</sup> Report 2019, pag 32.

<sup>12</sup> - *Oltre il 40% è già conosciuto ai servizi territoriali. Tra questi, il 41% ha avuto contatti con il Sert o con il Distretto. Il 30% ha avuto supporti di tipo psicologico, prevalentemente in ambito privato o, in alcuni casi, con lo psicologo della scuola.*

- *Il 17% dei minori ha precedenti penali (nel biennio 2011-2012 la percentuale era del 11%) Di questi, il 27% legato agli stupefacenti, il 25% per furto, il resto per danneggiamento, rissa, detenzione coltello”.*

<sup>13</sup> Nel dettaglio: **2015 => 65 proc; 2016 => 104 proc; 2017 => 80 proc; 2018 => 111 proc; 2019 => 127 proc.**

D'intesa con la Procura minorile si sono coinvolti le forze dell'ordine, la Prefettura, i Sert della Liguria, il Servizio Sociale minorile (USSM), realizzando un protocollo innovativo (intitolato "Nessuno è spacciato") che ha l'obiettivo di portare il giovane davanti al giudice entro 5/6 mesi dal fatto, con una contestuale tempestiva presa in carico delle problematiche di dipendenza del minore.

Si è ritenuto infatti che il fenomeno dell'abuso di sostanze da parte dei minorenni, e l'ulteriore abbassamento dell'età di "iniziazione", meritassero una specifica attenzione e che - proseguendo la specifica attenzione che la Prefettura di Genova ha avuto per i minori nell'ambito delle competenze ex art 75 dpr 309/90 - si possa articolare un progetto integrato, innovativo e virtuoso che potrà consentire una immediata ed efficace presa in carico del minore affiancando l'azione giudiziaria alle competenze delle forze dell'ordine presenti sul territorio, dei servizi socioassistenziali (USSM, Sert, assistenti sociali della Prefettura), e dei servizi sanitari (A.Li.Sa. e SERT) in una azione che unisca l'intervento repressivo, preventivo e rieducativo facendo prendere immediatamente coscienza al giovane, attraverso:

- 1) la consapevolezza dell'illiceità della condotta come effetto dell'immediato contatto con il procedimento penale, la consapevolezza della pendenza del procedimento e la conoscenza degli sviluppi del procedimento penale,
- 2) della nocività individuale della condotta, della possibilità di una presa in carico non stigmatizzante dei problemi sottostanti e la conoscenza degli strumenti (sia terapeutici che rieducativi) offerti dal sistema sociosanitario;
- 3) l'avvio immediato della procedura per la presentazione del giovane davanti al Giudice, quale sede ove verificare - oltre se necessario la responsabilità penale - la disponibilità al percorso rieducativo proposto dal Tribunale e dal sistema sociosanitario.

Processualmente la strada intrapresa è quella del rito immediato con la particolarità, consentita dalle circolari del CSM sulla necessaria promiscuità delle funzioni minorili, che in caso di richiesta di rito abbreviato, il procedimento non verrà assegnato ad un componente del settore GUP, ma verrà celebrato nella medesima udienza modificando il collegio dibattimentale (che prevede 2 giudici Togati e 2 giudici onorari) in un collegio GUP (composto da 1 giudice togato e 2 onorari) senza disporre pertanto rinvii.


Solamente tra un anno si potranno verificare gli effetti di tale progetto, sia dal punto di vista qualitativo (in termini di sensibilizzazione e presa in carico precoce), sia in termini di riduzione delle pendenze e della durata della fase GUP.

Un'ultima analisi riguarda invece la qualità delle decisioni in termini di tipologia di istituti processuali applicati, in termini di riuscita delle messe alla prova, nonché un'analisi sociologica e criminologica sui soggetti coinvolti nei processi penali trattati dal Tribunale per i Minorenni di Genova (italiani/stranieri, presenti/assenti, maschi/femmine) e sulla tipologia dei reati commessi.


Avvalendosi della preziosa collaborazione di una stagista sono stati elaborati alcuni utili diagrammi relativi all'ultimo biennio (2019 e 2020).

In particolare emerge chiaramente come al dibattimento finiscano sostanzialmente i minori che non hanno avuto un reale contatto con il giudice, che non è stato pertanto possibile coinvolgere con gli istituti processuali tipici del rito minorile.

Questi i dati del settore GUP (il dato relativo alla nazionalità si riferisce unicamente al luogo di nascita non essendo evincibile dalle sentenze la cittadinanza, ma dal punto di vista sociologico lo si ritiene in ogni caso più corretto perché riguarda minori nati e cresciuti in Italia).





Dati assai differenti per quella quota di processi che giungono al dibattimento.




Come si vede e come sopra evidenziato, al dibattimento aumenta la quota dei minori stranieri, assenti, sedicenti.

Passando invece alle categorie di reati per cui si procede, emerge anche qui con evidenza che i reati commessi dai minori stranieri/sedicenti e processualmente assenti, sono costituiti dai reati c.d. predatori (rapine e furti), che aumentano nella percentuale della composizione interna, nonché l'elevata opera di filtro effettuata in sede GUP (attraverso la messa alla prova) relativamente ai reati inerenti gli stupefacenti che subiscono un dimezzamento percentuale nel passaggio dal GUP al dibattimento.




Da ultimo si ritiene utile osservare, quale indice qualitativo del lavoro penale del giudice minorile e con specifico riguardo al Tribunale per i Minorenni, gli esiti dei

procedimenti (in questo caso i dati si riferiscono al periodo 30 giugno 2020 - 30 giugno 2021) che sono ben differenti rispetto a quel che si verifica innanzi al Tribunale degli adulti, con un'opera di filtro nella fase dell'udienza preliminare che era nelle intenzioni del legislatore che ha scritto il codice di procedura penale vigente, ma che non è mai riuscita a decollare, mentre ha trovato piena attuazione nella applicazione del dpr 448/88. La percentuale di procedimenti per i quali si dispone il rinvio a giudizio è infatti del 15%.




Logicamente differenti i dati del dibattimento, attesa la maggiore frequenza dell'imputato processualmente assente ed essendo di fatto esaurita la possibilità di sperimentare la sospensione del processo con messa alla prova. Peraltro al dibattimento vi sono istituti, quali l'irrelevanza e il perdono giudiziale, cui il GUP non può ricorrere perché l'assenza dell'imputato impedisce al difensore privo di contatti con l'assistito di chiedere tale esito processuale, cosa che invece può accadere al dibattimento trattandosi comunque dell'esito di una condanna.



L'istituto cardine del processo penale minorile, come noto, è costituito dalla **messa alla prova**. Mentre nel processo degli adulti ha una elevata connotazione deflattiva, nel procedimento minorile i giovani imputati sono coinvolti in una importante e spesso assai impegnativa opera rieducativa.

Così è frequente che il minore sia assai motivato nella fase dell'udienza preliminare, mentre sottesa alla richiesta, o alla disponibilità ad accedere alla messa alla prova nella successiva fase dibattimentale, vi è una sorta di estremo tentativo per evitare la condanna.

Il diverso atteggiamento si traduce in una logica diversa percentuale di esiti positivi e negativi.



Rispetto agli anni precedenti vi è stato un aumento degli esiti negativi della messa alla prova, ma non si tratta di dato contingente e da leggere negativamente, bensì frutto di un ripensamento dell'ufficio circa le caratteristiche dell'istituto che, come evidenziato, non ha una finalità deflattiva, ma precipuamente rieducativa e solo in presenza di un effettivo cambiamento della personalità del giovane - così come previsto dall'art 28 dpr 448/88 laddove si ravvisa il fondamento dell'istituto nella necessità di "rivalutare la personalità" del minore - deve portare all'estinzione del reato. Ciò comporta un maggiore impegno di tutti i protagonisti del procedimento minorile, a partire dai Servizi Minorili, nell'elaborazione di un progetto che non deve essere articolato su impegni stereotipati e universali, ma deve essere ritagliato sul tipo di reato commesso, sulle caratteristiche del minore e sulle sue problematiche, sul contesto di vita in cui è inserito, sulla specifica situazione familiare.

Genova, 30 ottobre 2021

Il Presidente  
- dr. Luca Villa -  
*Luca Villa*